



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIOVANNI VERGA"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Viale Margherita, 54 – 95049 VIZZINI (CT)



IST. COMPR. - "G. VERGA" - VIZZINI
Prot. 0002764 del 27/05/2021
6-5 (Uscita)

a.s. 2020/2021

Al responsabile del Centro Servizi Accoglienza Immigrati

sprarvizziniord@gmail.com

sprarvizzini@gmail.com

Vizzini

Al Signor Lane Okbayonas

Presso Centro di Accoglienza di Vizzini

All'albo

Sito Web

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'art. 10 c. 5 del D. Lgs. 62/2017 il quale prevede che sono ammessi a sostenere l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in qualità di candidati privatisti coloro che compiono, entro il 31 dicembre dello stesso anno scolastico in cui sostengono l'esame, il tredicesimo anno di età e che abbiano conseguito l'ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado. Sono inoltre ammessi i candidati che abbiano conseguito tale ammissione alla scuola secondaria di primo grado da almeno un triennio.

VISTA l'O.M. 52/2001 inerente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021

VISTO il D. Lgs. 165/2001

VISTO l'art. 10 bis della L. 241/90 che prevede che nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

VISTO l'art. 46 del D.P.R. 445/2000 riguardante l'autocertificazione di stati, qualità personali e fatti che riguardano il firmatario.

VISTA l'istanza di parte del Sig. Lane Okbayonas prot. n. 1012 del 02/03/2021 riguardante la richiesta di ammissione agli esami di Stato conclusivi del Primo Ciclo

CONSIDERATO che in data 01/04/2021 veniva inviata da questa Pubblica Amministrazione con nota prot. n. 1683 preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 con la quale si richiedeva di integrare, motivatamente, la documentazione necessaria a consentire l'ammissione agli esami di Stato conclusivi del primo ciclo.

CONSIDERATO che alla data del 27/05/2021 non sono pervenute presso gli Uffici di Segreteria le integrazioni richieste.

DECRETA

Per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui interamente riportate, di non accogliere l'istanza di parte del sig. Lane Okbayanas di partecipazione agli esami conclusivi del primo ciclo d'istruzione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione all'albo dell'Ufficio.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*(Prof. Salvatore Picone)**

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.